



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **38** Del **11-07-2014**

Oggetto: UTILIZZO DEL RASA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITENZA DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA

Oggi **undici luglio duemilaquattordici** presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:

Strappazon Luca	Sindaco	P
Dall'Agnol Oscar	Vicesindaco	P
Cescato Fausto	Assessore	P

Presenti n. 3.

Presiede Strappazon Luca - Sindaco

Partecipa Pucci Francesco - segretario comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione nr. 40 del 11-07-2014 ad oggetto "UTILIZZO DEL RASA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITENZA DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA" allegata alla presente e ritenuto di approvarla;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;

CON voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 40 del 11-07-2014 ad oggetto "UTILIZZO DEL RASA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITENZA DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA".

IL SINDACO

PREMESSO CHE la Comunità Montana Feltrina, all'interno delle attività di servizio che da tempo offre ai Comuni associati, ha istituito con delibera di Consiglio n. 6 del 26.04.2012 una S.U.A. /Centrale di Committenza.

CHE con la medesima delibera di Consiglio sopra richiamata è stato approvato lo schema di convenzione con gli Enti associati.

CHE l'articolo 1 della sopra citata convenzione prevede che:

"La Comunità Montana Feltrina è delegata, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, ad organizzare la struttura operativa della S.U.A./Centrale di Committenza valorizzando al massimo le risorse presenti all'interno della Comunità Montana Feltrina stessa e dei Comuni aderenti.

La struttura potrà ricorrere anche ad incarichi professionali ed a collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di servizio ove ciò risulti conveniente ed opportuno.

La struttura associata, denominata "S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina", è disciplinata dal Regolamento di organizzazione della Comunità Montana Feltrina medesima".

VISTE le recenti modifiche normative intervenute, in particolare, all'articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ad opera del Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 convertito in Legge n. 89/2014, in relazione al quale: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56".

ATTESO CHE a seguito delle novità legislative sopra indicate tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture che non siano acquisiti attraverso Consip o MEPA devono essere

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 11-07-2014 COMUNE DI ARSIE'

acquisiti, dai Comuni non capoluogo di provincia, attraverso una delle modalità sopra descritte a prescindere dall'importo degli stessi.

CHE tra le suddette modalità rientra la S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina.

CHE vi è dunque la necessità di procedere ad una riorganizzazione del servizio associato potenziandone la struttura operativa alla luce dei nuovi adempimenti in capo alla S.U.A./Centrale di Committenza.

CONSIDERATO CHE la Comunità Montana Feltrina è stata delegata dai Comuni ed Enti associati ad organizzare la struttura operativa valorizzando al massimo le risorse presenti all'interno della Comunità Montana stessa e dei Comuni aderenti.

ATTESA la disponibilità dei Responsabili delle Anagrafi delle Stazioni Appaltanti (RASA) dei Comuni associati a collaborare nell'ambito della S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina.

CHE la Comunità Montana Feltrina ha ritenuto pertanto opportuno avvalersi dei RASA comunali per il potenziamento della struttura della S.U.A./Centrale di Committenza dando dunque la possibilità al Responsabile della S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina di avvalersi degli stessi nello svolgimento del servizio associato.

CHE in attuazione di quanto sopra riportato i RASA comunali sono pertanto da considerarsi in convenzione con la Comunità Montana Feltrina nell'ambito della S.U.A./Centrale di committenza ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico di lavoro degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva competenza.

CHE tale rapporto trova la sua fonte, in particolare, nell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza, oltre che nell'articolo 1 della convenzione per l'adesione alla S.U.A./Centrale di committenza della Comunità Montana Feltrina.

CONSIDERATO CHE l'orario di lavoro dei RASA comunali addetti alla S.U.A./Centrale di committenza della Comunità Montana Feltrina sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli Enti aderenti.

RICHIAMATO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni-Enti locali, stipulato il 22 gennaio 2004, che consente e disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra Enti diversi, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione, intesa quest'ultima come forma collaborativa di tipo pattizio.

PRESO ATTO di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 che dispone, testualmente, che *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'articolo 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. "a scavalco", che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro"*.

RITENUTO dunque che l'ipotesi disciplinata dall'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti, con

distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali; la convenzione tra gli Enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi.

CONSIDERATO CHE si tratta, comunque, di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei Responsabili del Servizio, previa definizione, da parte dell'organo di governo, delle necessarie linee di indirizzo per manifestare la volontà delle Amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione.

CHE la gestione di tipo collaborativo è uno strumento finalizzato, prioritariamente, all'ottenimento di obiettivi condivisi ravvisabili, nella fattispecie, nell'ottimizzazione degli uffici e nel conseguimento di una più economica gestione delle risorse umane e strumentali.

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 50 del 31.10.2012 ad oggetto " Legge 13 agosto 2010 n. 136 e D.P.C.M. 30 giugno 2011. Approvazione della convenzione con la stazione unica appaltante della Comunità Montana Feltrina";

VISTO il decreto prot. nr. 3551 in data 28.06.2014 con la quale è stato nominato il Ing. Smaniotto Roberto Responsabile del servizio tecnico del Comune di Arsie;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ed in particolare l'articolo 33 comma 3 bis;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

VISTO l'articolo 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 221 del 17.12.2012;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.05.2013;

VISTO l'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. In attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 1 della convenzione per l'adesione alla S.U.A./Centrale di committenza della Comunità Montana Feltrina, approvata con delibera Consiglio Comunale n. 50 del 31.10.2012 ad oggetto " Legge 13 agosto 2010 n. 136 e D.P.C.M. 30 giugno 2011. Approvazione della convenzione con la stazione unica appaltante della Comunità Montana Feltrina", di AUTORIZZARE il RASA di questo Comune Ing. Smaniotto Roberto, responsabile del servizio tecnico, a prestare la propria attività lavorativa presso la S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 che prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti;
3. Di DARE ATTO CHE l'intervento del RASA presso la S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina avverrà su richiesta del Responsabile della S.U.A./Centrale di Committenza della Comunità Montana Feltrina;

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 11-07-2014 COMUNE DI ARSIE'

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere :

- in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
Smaniotto Roberto

.....

Arsiè,

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Strappazon Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pucci Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 23-07-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Strappazon Loretta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2014 al 07-08-2014, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 08-08-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Strappazon Loretta

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 03-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pucci Francesco